

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3560 del 19/06/2025
Oggetto	Rinnovo concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio argini in sponda destra lato campagna del fiume Panaro in Comune di Bondeno (FE). Proc. Cod. FE19T0016 Richiedente: Società Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3707 del 19/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno diciannove GIUGNO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio argini in sponda destra lato campagna del fiume Panaro in Comune di Bondeno (FE).

Proc. Cod. FE19T0016

Richiedente: Società Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011,

173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 2024/91 del 29/08/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01/06/2024, all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

RICHIAMATA la determinazione n. 2623 del 31/05/2019 con la quale il Responsabile dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna sede di Ferrara ha rilasciato per 6 anni alla Società Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S., C.F. 00749690293, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 106.000 del Fiume Panaro nel Comune di Bondeno (FE), ad uso sfalcio argini, catastalmente identificata al foglio 81, particelle 8, 36, 58, 59, 60, al foglio 104 particelle 16, 54, 60 ed al foglio 105 particelle 8 e 312 del Comune di Bondeno (FE);

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 14/01/2025 registrata al PG/2025/6399 di pari data, con cui Rasi Giorgio, C.F. RSAGR55P03F994P, legale rappresentante della Società Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S., C.F./P.IVA 00749690293, con sede legale nel Comune di Occhiobello (RO), ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 2623 del 31/05/2019 dal Responsabile dell'Agenzia regionale

per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna sede di Ferrara;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 21 del 29/01/2025 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO della richiesta di verifica antimafia effettuata da questo SAC e acquisita dalla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) al prot. PR_ROUTG_Ingresso_0022603_20250428;

DATO ATTO della mancata risposta da parte del Ministero degli Interni trascorsi 30 giorni dalla richiesta di verifica antimafia;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in parte in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4060016 "FIUME PO DA STELLATA A MESOLA E CAVO NAPOLEONICO";

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio operativo di Ferrara (Nullaosta idraulico conservato in atti al prot. PG/2025/0047322 del 12/03/2025) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione ad uso sfalcio, ai sensi della Determina n. 14585/2023, rientra tra gli interventi di modesta entità e pertanto è da considerarsi prevalutata nel rispetto delle Condizioni d'Obbligo contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 2623/2019, il concessionario risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 31/12/2025;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2025 in € 210,78 per l'occupazione ad uso

sfalcio prodotti vegetali nascenti e per la quale il concessionario ha versato € 222,97 in data 11/04/2025 tramite bollettino PagoPA;

- in relazione a quanto sopra esposto, il concessionario risulta a credito di € 12,19, importo che sarà detratto nella prossima annualità;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;
- di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 2623/2019 in € 250,00 e versato dalla Società Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S. in data 28/05/2019;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale fino al 31/12/2025;
- in data 13/01/2025 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare alla Società Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S., C.F./P.IVA 00749690293, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Panaro, di mq 106.000,00 circa sita in Comune di Bondeno (FE), catastalmente identificata al foglio 81, particelle 8, 36, 58, 59, 60, al foglio 104 particelle 16, 54, 60 ed al foglio 105 particelle 8 e 312 del Comune di Bondeno (FE) per uso sfalcio prodotti vegetali nascenti, codice pratica FE19T0016;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2030**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 14/06/2025 (Prot.

18/06/2025.0109567.E del 18/06/2025);

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in 210,78 euro;
5. di riconoscere alla Società Agricola Rasi Giorgio e Valerio S.S., C.F./P.IVA 0074969029, un credito di € 12,19, importo che sarà detratto nella prossima annualità;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
7. di dare atto che il richiedente ha versato in data 13/01/2025 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
12. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
13. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del

Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Società Agricola Rasi Giorgio e Valerio S. S., C.F./P.IVA 00749690293 (cod. pratica FE19T0016).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Panaro, individuata al foglio 81, particelle 8, 36, 58, 59, 60, al foglio 104 particelle 16, 54, 60 ed al foglio 105 particelle 8 e 312 del Comune di Bondeno (FE) come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 106.000,00, è destinata ad uso sfalcio.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 210,78 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2030**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite

dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione

senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE19T0016;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dei AIPO.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

E DALLA DETERMINA N. 14585/2023 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico conservato in atti al prot. PG/2025/0047322 del 12/03/2025 rilasciato da AIPO:

“ARTICOLO 1) Oggetto della concessione, prescrizioni e modalità di fruizione

1) Nella concessione sono compresi tutti i prodotti erbosi nascenti sulle superfici arginali: scarpate e banche a partire dall'unghia dell'arginatura lato campagna verso l'alto sino al limite della fascia della larghezza di ml 2,00 (due) a lato della pavimentazione stradale in sommità dell'argine, senza alcuna esclusione.

2) In particolare, nei tratti in cui lo sfalcio non possa essere agevolmente effettuato con i mezzi meccanici per la presenza di difficili conformazioni morfologiche delle arginature lo stesso dovrà essere effettuato o completato a mano.

3) Le superfici arginali dovranno essere mantenute esclusivamente a prato naturale, per cui la Ditta concessionaria sarà tenuta a tagliare anche le erbe nocive, i cespugli, gli arbusti e simili almeno due volte all'anno, in maggio ed in agosto, in modo che dette piante possano essiccarsi, salvo a procedere, se venisse richiesto dall'Ufficio A.I.PO, anche alla estirpazione delle loro radici ed al conseguente ripristino delle pertinenze arginali.

4) Lo sfalcio dei prodotti erbosi dovrà avvenire normalmente minimo 2 (due) volte all'anno, la prima nei mesi di aprile – maggio – giugno e la seconda in agosto – settembre – ottobre a meno

della richiesta da parte dello scrivente Ufficio di procedere con un ulteriore taglio per motivi di sicurezza idraulica; inoltre sarà facoltà della Ditta concessionaria effettuare eventuali ulteriori sfalci qualora gli eventi climatici lo permettessero.

5) Le rotoballe dovranno essere sempre rimosse dalle banche e sotto banche arginali anche al fine di non intralciare in alcun modo il transito dei mezzi dell'Amministrazione/Protezione Civile durante il servizio di piena.

ARTICOLO 2) Obblighi

1) La Ditta concessionaria rimarrà sempre responsabile verso l'Amministrazione Regionale concedente e l'A.I.PO dell'esecuzione di tutti gli obblighi, divieti e condizioni del presente disciplinare per l'intera sua durata.

2) Lo sfalcio delle erbe ed il taglio della vegetazione dovranno essere completi in ogni parte orizzontale ed in scarpata, senza alcuna esclusione ed eseguiti in modo da non arrecare danno alle sedi ed ai terreni arginali.

3) La Ditta concessionaria sarà l'unica responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza della presente autorizzazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico (A.I.PO compresa) e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente e l'A.I.PO da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando la sola ed unica responsabile sia civilmente che penalmente.

4) Nell'esecuzione dei lavori di sfalcio deve essere adottata dal concessionario ogni cura al fine di evitare danni ai manufatti demaniali (pista di servizio, stanti, segnali stradali, piezometri ecc.) In caso di danneggiamenti alle opere predette il concessionario dovrà provvedere alla riparazione a tutta sua cura e spese.

5) La Ditta concessionaria ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al personale idraulico dell'Ufficio A.I.PO di Ferrara competente per zona l'eventuale rinvenimento, anche dubbio, di tane di animali, frane, erosioni, avvallamenti, smottamenti, ecc. rilevate durante le operazioni di sfalcio

delle arginature e delle pertinenze demaniali.

6) In ogni caso il taglio delle erbe e l'utilizzo del prodotto erboso sono subordinati alle esigenze di sicurezza idraulica. L'Ufficio A.I.P.O. potrà pertanto far anticipare o posticipare alla Ditta concessionaria lo sfalcio delle erbe ed il taglio della vegetazione in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio ancora dell'Ufficio, ciò fosse ritenuto necessario, senza che la Ditta concessionaria abbia diritto ad accampare e richiedere compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

7) La Ditta concessionaria sarà obbligata in ogni caso ad effettuare lo sfalcio con le modalità di cui al precedente comma 2) di questo articolo anche qualora le operazioni di sfalcio non fossero ritenute remunerative rispetto al valore del prodotto.

ARTICOLO 3) Divieti

1) La Ditta concessionaria non potrà cedere la concessione, né sub concedere o subaffittare, in tutto o in parte, l'oggetto della presente concessione.

2) La Ditta concessionaria comunque non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio, anche totale, delle superfici da parte di soggetti incaricati dall'Ufficio nel caso dovesse verificarsi la necessità di provvedervi con urgenza ad insindacabile giudizio dell'Ufficio stesso.

3) E' vietata alla Ditta concessionaria la realizzazione di lavorazioni agricole che tendano ad alterare lo stato delle scarpate e dei piani delle banche e sotto banche, mentre sono consentiti, previa autorizzazione del preposto personale idraulico dell'Ufficio, eventuali piccoli interventi di rastrellatura e risemina delle superfici arginali concesse.

4) E' vietato il pascolo del bestiame sulle arginature, secondo quanto stabilito dall' art. 96) - lett. i del T.U. 25/07/1904 n. 523, sotto pena di incorrere nelle sanzioni previste e di rispondere dei danni provocati.

5) L'uso diverso della superficie da quello stabilito comporterà la revoca della concessione.

6) Saranno inoltre applicabili tutte le discipline sulla Polizia Idraulica stabilite dal T.U.

sopramenzionato, dalle Leggi e normative della Regione Emilia - Romagna, da quelle sui Lavori Pubblici, dai regolamenti sulle Opere Idrauliche, nonché tutte quelle altre speciali disposizioni già emanate o che fossero in seguito emanate dalle competenti Autorità.

ARTICOLO 4) Eccezioni

1) L'Ufficio di Ferrara dell'A.I.P.O. si riserva la facoltà di eseguire lavori, riparazioni, rilievi di qualunque specie, effettuare depositi di terra e di materiale, impiantare baracche ed in generale occupare, modificare od alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo le superfici arginali oggetto di concessione.

2) Per la conseguente eventuale riduzione delle quantità di prodotto erboso derivante dalle attività di cui al comma precedente la Ditta concessionaria non avrà diritto per accampare e/o richiedere compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

ARTICOLO 5) Transiti

1) Giacché nella tratta interessata le sommità arginali sono in concessione all'Amministrazione Provinciale ed adibite a ciclopista denominata "Destra Po", l'utilizzo di tali sommità nonché quello delle relative rampe d'accesso sarà consentito soltanto a seguito di espressa autorizzazione che la Ditta concessionaria dovrà richiedere all'Amministrazione Provinciale stessa.

2) Il transito sulle banche e negli ambiti arginali con i mezzi ed i veicoli necessari al taglio delle erbe ed alla loro asportazione è consentito solo ed esclusivamente ai mezzi che sono nella disponibilità della Ditta concessionaria la quale avrà cura di evitare che, dall'uso di tali mezzi e veicoli, vengano arrecati abbassamenti e solcature alle superfici arginali e/o danni ai prodotti erbosi di altre Ditte concessionarie.

3) Ai soli fini delle operazioni di sfalcio è altresì permesso alla Ditta concessionaria di transitare sulla fascia di rispetto al piede dell'argine di proprietà privata, della larghezza di metri 4, prevista all' art. 96) - lett. f - del T.U. n. 523/1904, rimanendo in ogni caso la Ditta stessa unica responsabile degli eventuali danni reali o presunti arrecati ai beni di proprietà privata.

ARTICOLO 6) Durata dell'autorizzazione e sua eventuale sospensione e revoca

- 1) La validità del presente parere è subordinata alla durata della concessione regionale.*
- 2) Il presente parere potrà peraltro essere revocato o sospeso in qualsiasi momento, qualora, ad insindacabile giudizio dell'A.I.P.O, ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori.*
- 3) Anche la parziale o totale inosservanza da parte della Ditta concessionaria delle condizioni, divieti ed obblighi del presente disciplinare potrà dar luogo alla revoca del presente parere, senza che la Ditta possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.*

ARTICOLO 7) Disposizioni finali

- 1) Poiché il presente Disciplinare Tecnico è attinente soltanto alla tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte del procedimento amministrativo di competenza dell'ARPAE Ferrara.*
- 2) Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla emanazione del presente Disciplinare ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.*
- 3) Considerato che la pertinenza idraulica può presentare irregolarità di quota del terreno con localizzati ed imprevedibili avvallamenti, tane di animali nocivi e buche, codesta Ditta, e/o chi per essa, dovrà adottare tutte le accortezze e precauzioni necessarie ai fini di salvaguardare la propria salute e sicurezza.”*

2. Si riportano integralmente le Condizioni d'Obbligo per la pre-valutazione di incidenza regionale per lo sfalcio della vegetazione ai sensi nell'art. 32 E dell'Allegato A della Determina n. 14585/2023 della Regione Emilia-Romagna:

“- non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, qualora l'area (alveo, sponde, golene e casse di espansione o di laminazione) sia ubicata in pianura o in collina (fino a 600 m slm); negli argini, comprensivi delle sommità, delle scarpate interne ed esterne, delle banche e della fascia di rispetto

di 4 m dal piede delle scarpate interne ed esterne, e in montagna (oltre 600 m slm), lo sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea può essere effettuato in qualsiasi periodo dell'anno;

- interessi una sola sponda (taglio a sponde alternate); in alternativa è possibile sfalciare/trinciare la vegetazione su entrambe le sponde a condizione di lasciare una fascia non sfalciata/trinciata di 2 m a partire dal ciglio di sponda a contatto con l'acqua; negli argini, comprensivi delle sommità, delle scarpate interne ed esterne, delle banche e della fascia di rispetto di 4 m dal piede delle scarpate interne ed esterne, il taglio e lo sfalcio/trinciatura può interessare entrambe le sponde;*
- non si effettui il diserbo con prodotti chimici o con il pirodiserbo.*

Inoltre, le misure di conservazione prevedono che:

- nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale si mantenga a prato naturale da sfalcio, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% di ogni singola superficie gestita a prato naturale o a pascolo;*
- nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale si mantenga una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua; qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente si lasci una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua."*

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

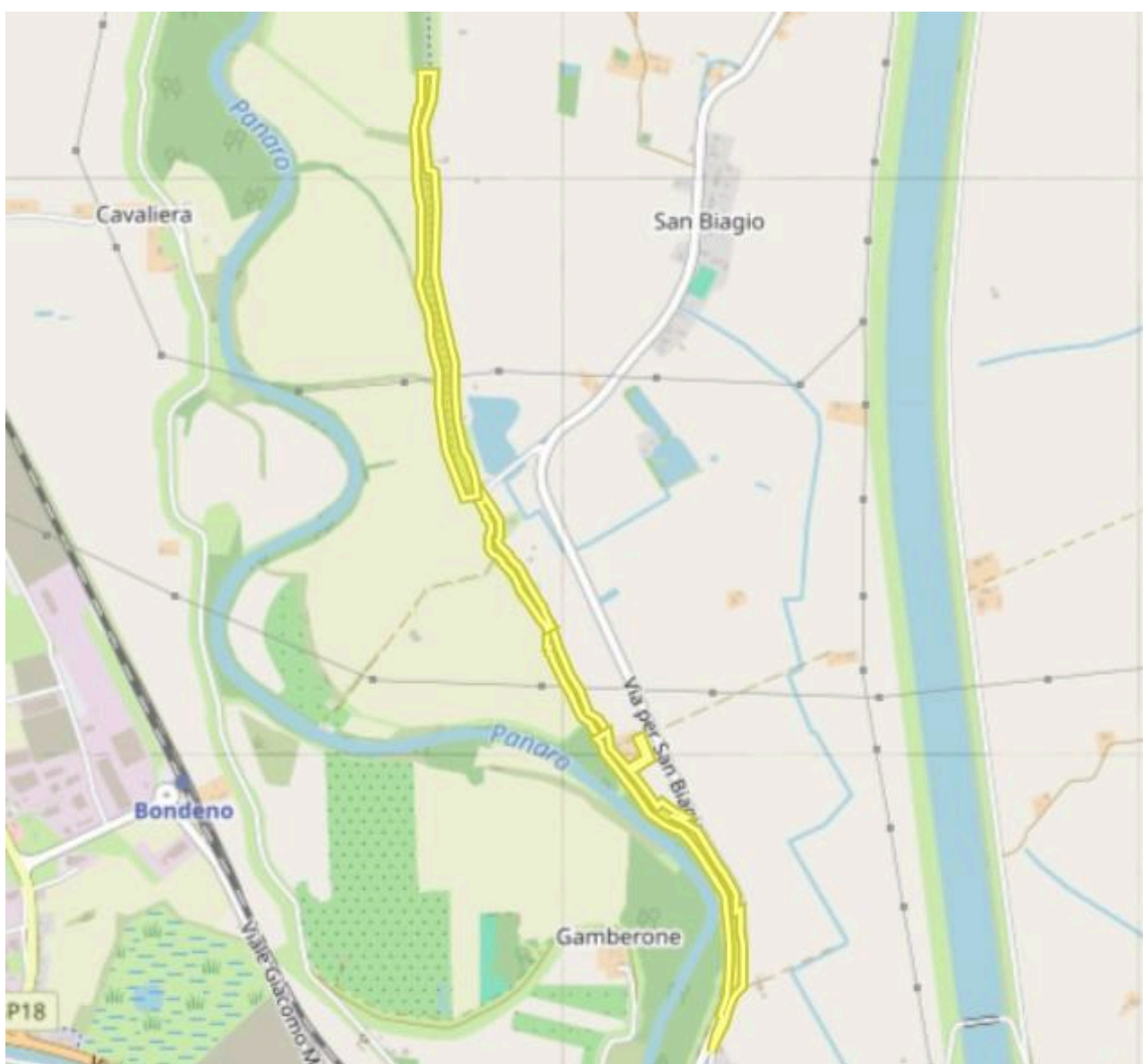
1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per

le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.